

Consiglio Comunale n. 118

Riferimenti Archivistici: D 01 - 2019000010

ADUNANZA DEL 17/12/2019


OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022.
APPROVAZIONE.

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	4
BENNATI BARBARA	5
BERTINI PAOLO	6
BONACCI GIOVANNI	7
BRACCIALI MATTEO	8
CANESCHI ALESSANDRO	9
CAPORALI DONATO	10
CARLETTINI GIOVANNA	11
CASI ALESSANDRO	-
CASI TIZIANA	12
CASUCCI MARCO	13
CHIERICI SIMONE	14
CORNACCHINI MERI STELLA	-
GHINELLI ALESSANDRO	15

LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	16
MAURIZI CLAUDIA	-
MODEO ANDREA	17
PASQUINI DONATA	18
PIOMBONI ANGIOLINO	19
RALLI LUCIANO	20
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	21
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI ANGELO	22
SCAPECCHI FEDERICO	23
SISI PAOLO	24
STELLA LUCA	25
BIDINI LUIGINA	26

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	ANDREANI EGIZIANO
	RALLI LUCIANO
	SISI PAOLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs., 118/11;

VISTO il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale *Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:*

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;


h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

VISTO il successivo paragrafo 8 del citato Principio della Programmazione, ai sensi del quale:

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di



mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.


Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

VISTO l'art 151 del DLGS 267/00, comma 1, prevede che gli enti locali ispirino la propria gestione al principio della programmazione e che le previsioni del bilancio, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, siano elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo n. 118, del 23 giugno 2011 e successive modificazioni ;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo che dispone che il bilancio di previsione finanziario comprenda le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Dispone altresì che le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscano il bilancio di previsione finanziario annuale;

VISTO l'art 162 del DLGS 267/00, comma 1, che stabilisce *Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

VISTO il successivo comma 6 del citato art 162, che stabilisce che *Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità';*



VISTO l'art 164 del DLGS 267/00, relativo alle caratteristiche del bilancio, con cui viene stabilito che:

- 1. L'unita' di voto del bilancio per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il programma, articolato in titoli.*
- 2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:*
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;*
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro*


RILEVATO che il bilancio è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al DLgs. 118/11 concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

VISTO l'art. 11, comma 3, del DLgs 118/11, che prevede i seguenti allegati al Bilancio di Previsione:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;*
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

VISTO l'art. 11, comma 5, del DLgs 118/11, che prevede che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*



- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

VISTO l'art. 174, comma 1, del DLGS 267/00 che dispone che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare;


VISTO il successivo comma 3 del citato art 174, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario sia deliberato dall'organo consiliare entro il 31 dicembre dell'anno precedente al primo esercizio del triennio cui si riferisce, salvo differimento con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 6 del Regolamento di Contabilità con il quale si prescrive che gli schemi di bilancio devono essere predisposti dalla Giunta, nell'ambito dell'attività propositiva che la stessa esercita nei confronti del Consiglio, e che gli stessi debbono essere, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione, presentati almeno venti giorni prima al Consiglio comunale per l'approvazione;

VISTO lo schema della Legge di bilancio 2020;

VISTA la DGC n. 437 del 14.11.2019, con la quale viene approvato lo schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Sez. strategica 2020 e Sez. operativa 2020/2022);

VISTA la DGC n. 438 del 14.11.2019, con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;



VISTA la DCC n. 117 di questa stessa seduta consiliare, con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione (Sez. strategica 2020 e Sez. operativa 2020/2022);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.04.2019 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione esercizio 2018 e Rendiconto consolidato 2018 con le Istituzioni: approvazione”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 26.09.2019 avente ad oggetto “Bilancio Consolidato del Comune di Arezzo esercizio 2018. Approvazione”;

RILEVATO che gli equilibri del Bilancio per l’anno 2019 risultano rispettati in base ai dati di pre-consuntivo;

VISTO l’ art. 46, comma 3, DL 112/08, convertito nella L. 133/08, che così recita: *“L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’ così sostituito: Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e’ fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;

RILEVATO che:

- al bilancio e’ allegato il rendiconto dell’esercizio 2018, approvato con propria deliberazione n. 33 del 19/04/2019, nel quale si evidenzia un risultato di amministrazione di €48.385.961,44;

- nel bilancio trovano allocazione gli importi destinati alla corresponsione delle indennità di funzione e di presenza per gli Amministratori dell’Ente, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 267/00 e dal Regolamento attuativo n. 119/00, dalla L. 244/07 nonché dal DL. 112/08, convertito nella L. 133/08;

VISTE le seguenti deliberazioni:


-- DCC n. 31 del 14.02.2008 avente ad oggetto “Regolamento delle entrate. Modifiche ed integrazione”;

-- DCC n. 68 del 18.05.2012 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria: approvazione del regolamento”;

-- DCC n. 128 del 28.09.2012 avente ad oggetto “Regolamento Imposta Municipale Propria: variazione”;

-- DGC n. 267 del 12.06.2013 avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe per l’anno 2013. Presa d’atto.” e Delibera G.C. n. 41 del 11/02/2019 avente ad oggetto “Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe per l’anno 2019”;


-- DGC n. 268 del 12.06.2013 “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Tariffe per l’anno 2013. Determinazione.”;



- DCC n. 102 del 22.07.2013 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche). Modifiche ed integrazioni.”;
- DCC n. 66 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Approvazione del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)“”.
- DCC n. 117 del 10.7.2014 avente ad oggetto “Approvazione di parziali modifiche al Regolamento sull'imposta municipale propria (IMU)”;
- DCC n. 135 del 17.12.2015 avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta di soggiorno" con approvazione del regolamento dell'imposta;
- DCC n. 27 del 6.3.2017 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI. Approvazione modifiche tecniche"
- DCC n. 35 del 20.03.2015 avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2015”;
- DGC n. 77 del 29.02.2016 avente ad oggetto “Designazione del funzionario responsabile per l'esercizio dell'attività relativa alla gestione dell'imposta unica comunale (IUC)”;
- DGC n. 714 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione tariffe anno 2017”;
- DCC n. 85 del 26/09/2019 avente ad oggetto “Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone Cosap”;
- DGC n. 589 del 21.11.2017 avente ad oggetto “Imposta di soggiorno - D. Lgs. n. 23/2011, art.4 - determinazione della misura dell'imposta per l'annualità 2018”;
- DCC n. 18 del 23.3.2018 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018;
- DCC n. 22 del 22.3.2019 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;
- DCC n.107 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TARI”
- DCC n 108 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno” e DCC n. 71 del 19/07/2019 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”;

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/01 che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, e’ fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che il comma 169 dell’articolo unico della L 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio



dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRECISATO in proposito che:

- anche per l'anno 2020 non si applica l'aliquota TASI dello 0,33% stabilita per l'anno 2015 per abitazione principale (e relativa/e pertinenza/e) del soggetto passivo d'imposta così come definito dall'art. 1 comma 669, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 nonché per tutti i casi di assimilazione all'abitazione principale, in ragione dell'esclusione dal presupposto di applicazione del tributo introdotto per tali fattispecie dal comma 14 dell'art. 1 della L. 208/2015;

- continuano ad applicarsi per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta municipale propria nella misura individuata nella deliberazione del consiglio comunale n. 35/2015, ricorrendone i presupposti ivi indicati, intendendosi sostituita, laddove sussistente, la locuzione "30 giugno 2016" con "30 giugno 2020", quale termine per la presentazione delle autocertificazioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti per fruire delle diverse aliquote agevolate;

- si applicano, ricorrendone i presupposti normativamente posti, le riduzioni della base imponibile e le riduzioni di imposta disposte rispettivamente dal comma 10 (comodato a parenti in linea retta entro il primo grado primo grado) e dal comma 53 (immobili locati a canone concordato) dell'art. 1 della L. 208/2015;

- anche per l'anno 2020 non si applica l'aliquota IMU dello 0,76% stabilita per l'anno 2015 per i terreni agricoli applicandosi al territorio del Comune di Arezzo l'esenzione dal tributo introdotta dal comma 13 dell'art. 1 della L. 208/2015;

- per l'anno 2020 la misura dell'imposta di soggiorno risulta invariata rispetto a quella definita per l'anno 2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 589 del 21.11.2017:


VISTE le seguenti deliberazioni:

--DGC n. 593 del 21.11.2017 avente ad oggetto "Prezzi di cessione delle aree di proprietà comunale per l'anno 2018" e nota prot. 156.045/A.05.8/2018 del 13.11.2018 a firma del Dirigente della Direzione Tecnica /Servizio Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio;

--DGC n. 472 del 2.12.2019 avente ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe per l'anno 2020-2021-2022 ed individuazione dell'indice di copertura dei servizi a domanda individuale";

--DGC n. 396 del 22.10.2019 avente ad oggetto "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativo al 3° trimestre anno 2019 e indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019 e pubblicazione dei pagamenti e dei debiti dell'Ente al 30/09/2019. Presa d'atto.";

VISTA INOLTRE la seguente deliberazione relativa alla tariffa per servizi gestiti da terzi:



- n. 28 del 28/01/2015 avente ad oggetto “Servizi cimiteriali. Determinazione tariffe per l'anno 2015”;
- n. 110 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Servizio gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento. Approvazione tariffe per l'anno 2019”;
- n. 232 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Servizio gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento. Approvazione tariffe per l'anno 2019. Integrazione delibera G.C. n. 110 del 25.03.2019”;

- n. 369 del 07/10/2019 avente ad oggetto “Progetto sperimentale "parcheggio consapevole". Modifica tariffe del servizio parcheggi a pagamento per l'anno 2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il servizio idrico-fognario e' svolto in forma integrata all'interno dell'Autorità Idrica Toscana di cui alla L.R. 69/2011 e s.m.i., alla quale compete la determinazione tariffaria, ai sensi dell'art. 154 della legge suddetta e dell'art. 3-bis DL 138/2011 come modificato dal DL 1/2012;


VISTI:

--il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018 dell'Istituzione “Biblioteca Città di Arezzo”, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo strumentale con delibera n. 8 del 07/03/2019 e approvato definitivamente con deliberazione di C.C. n. 32 del 19/04/2019;

- il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018 dell'Istituzione “Giostra del Saracino”, approvato dal commissario liquidatore dell'organismo strumentale con provvedimento n. 2 del 26/03/2019 e approvato definitivamente con deliberazione di C.C. n. 31 del 19/04/2019;

VISTI gli atti con cui gli organi competenti hanno approvato i Bilanci di esercizio 2018 delle Società/Enti ricadenti all'interno dell'Area di Consolidamento di seguito indicati:

- Arezzo Multiservizi s.r.l: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 30/04/2019
- ATAM S.p.A: verbale Assemblea ordinaria del 30/04/2019
- AISA S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 15/07/2019
- AISA Impianti S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29/04/2019
- COINGAS S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 04/07/2019
- AFM S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 11/04/2019
- Arezzo Casa S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 03/07/2019
- A.S.P. Fraternita dei Laici Delibera del Magistrato n. 27 del 30/04/2019
- A.S.P. Casa di Riposo Fossombroni: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 08/07/2019
- Autorità Idrica Toscana Delibera dell'Assemblea n. 07 del 18/04/2019
- E.S.T.R.A. S.p.A. : verbale dell'Assemblea Ordinaria del 20/05/2019
- Gestione Ambientale S.p.a.: verbale Assemblea dei Soci del 20/03/2019;
- Fondazione Guido d'Arezzo: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/07/2019



- Fondazione Arezzo InTour: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 19/04/2019
- Fondazione Aliotti: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019
- Fondazione Thevenin: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2019.
- Fondazione di Comunità per Rondine: Delibera del C.d.A. del 07.05.2019
- Fondazione Pier della Francesca: Delibera del C.d.A. del 20.06.2019

RILEVATO CHE i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio. Dal 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

CONSIDERATO pertanto che gli enti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019;

VISTA la specificazione che viene operata in questa sede, delle entrate e delle spese non ricorrenti;

RISCONTRATO che nel fondo di riserva del bilancio di previsione 2020 è stanziato un importo di Euro 430.000,00 pari allo 0,51 % delle spese correnti, in conformità ai limiti minimo e massimo previsti dall’art. 166 del DLGS 267/00 (integrato dalla lett. g del 1 comma art. 3 DL 174/2012);


RISCONTRATO che nel fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2020 è stanziato un importo di Euro 1.000.000,00 in conformità al limite minimo previsto dall’art. 166, comma 2-quater del DLGS 267/00 (pari allo 0,65% delle spese finali);

VISTO l’art. 18, comma 2, legge 23 giugno 2011 n. 118 (Termini di approvazione dei bilanci), che stabilisce che *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi enti territoriali;*

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015 con cui è stato approvato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO il parere formulato sulla proposta di Bilancio di Previsione 2020/22 dal Collegio dei Revisori dei Conti, redatto in forma di relazione e acquisito alla presente per farne parte integrale e sostanziale (**allegato 20**);

PRESO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare di Bilancio e Finanze nella seduta del 13.12.2019 con parere favorevole;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del DLGS 267/00 dal Direttore del Servizio Finanziario;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	26	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	7	Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Modeo, Ralli e Sisi
Astenuti	0	
Non votanti	0	

Approvata a maggioranza


Si dà che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri

Consiglieri uscenti	7	Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Modeo, Ralli e Sisi
---------------------	---	---

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	19	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Approvata all'unanimità




Tutto ciò premesso:

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 (**allegati n. 1 e 2**) e i seguenti **allegati da 3 a 20** di seguito elencati:

nr	Descrizione
3	Riepilogo generale entrate per titoli
4	Riepilogo generale spese per titoli
5	Riepilogo generale spese per missioni
6	Quadro generale riassuntivo
7	Equilibri di bilancio enti locali
8	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti
9	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e incremento attività finanziarie
10	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – rimborso prestiti
11	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – servizi per conto terzi
12	Spese per titoli e macroaggregati
All. a)	Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
All. b)	Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato
All. c)	Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
All. d)	Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali (Limiti indebitamento enti locali)
All. e)	utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
All. f)	spese per funzioni delegate dalle regioni
All. g)	parametri comuni
All. h)	elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (almeno al IV livello)
All. i)	Piano degli indicatori di bilancio
13	il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale




14	le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali
15	la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato
16	le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi
17	la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia
18	in merito al prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del pareggio di bilancio vedasi commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio n. 145/2018
19	la nota integrativa
20	la relazione dell'Organo di Revisione

che costituiscono parti integranti del presente atto;

-di far proprie le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe, le aliquote e le detrazioni dando atto che la copertura dei servizi a domanda individuale e' pari al 44,21% nel 2020;

-di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, e dal DPCM 29.4.2016 la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

-di inviare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge giugno 2011 n. 118, i dati relativi al bilancio di previsione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 – con separata unanime votazione – il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'operatività immediata delle previsioni iscritte in bilancio.

FC/sg/rm

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI



Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI